FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000203

DATA: 18/05/2022 16:09

OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra AUSL BO e Aeroporto G. Marconi S.p.A. per la gestione del presidio e del servizio di Primo Soccorso Sanitario presso l' Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Triennio 2022-2025.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Roti Lorenzo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

Su proposta di Giovanni Gordini - Dipartimento Emergenza Interaziendale - DEI che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-03]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO Centrale Operativa 118 Area Omogenea Emilia Est (SSD)
- Funzione Amministrativa Economica (PO)
- Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)
- Dipartimento Emergenza Interaziendale - DEI

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000203_2022_delibera_firmata.pdf	Bordon Paolo; Ferro Giovanni; Gordini Giovanni; Roti Lorenzo	A67870A03D1B38BA1E47F9F7FE386DF67C09CCFBCB17297D5522D1219A8F3EEA
DELI0000203_2022_Allegato1.pdf:		7BF71DCB8E5A9F2B1604F6CD38404AD64163B1621292580A1701A82E1C48FB2E
DELI0000203_2022_Allegato2.pdf:		488AB94965D1247306F4313D9C7ADB97BA45F03E6B960094E6405DF5210729A5

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra AUSL BO e Aeroporto G. Marconi S.p.A. per la gestione del presidio e del servizio di Primo Soccorso Sanitario presso l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Triennio 2022-2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Dott. G. Gordini, Direttore del Dipartimento Emergenza Interaziendale, che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;

Premesso che:

- AEROPORTO DI BOLOGNA S.p.A. è legittimata alla gestione dell'Aeroporto di Bologna, in virtù di apposita concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98 sottoscritta in data 12 luglio 2004 e dai relativi atti aggiuntivi alla stessa nn.111 e 116; atti tutti resi efficaci con decreto interministeriale n. 7 (Infrastrutture e Trasporti-Economia e Finanze), registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2006;
- il decreto interministeriale 12 febbraio 1988 prevedeva l'affidamento all'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale, disponendo le modalità di espletamento del servizio in tutti gli aeroporti italiani, salvo in quelli in cui sussistesse un affidamento precedente ope legis;
- invero, in tutti gli aeroporti è sempre stato erogato un mero servizio di primo soccorso sanitario e non di pronto soccorso, richiedendo quest'ultimo il necessario intervento del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza medica (AUSL-118) in tutti i casi che necessitano attività di diagnostica od ospedalizzazione d'urgenza;
- che sino all'anno 2006 presso l'aeroporto di Bologna il servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale è stato svolto, in maniera soddisfacente e senza soluzioni di continuità, dal Ministero della Salute, tramite il Comitato Provinciale di Bologna della Croce Rossa Italiana;
- con nota n. 00552 I 7/EGA/DIRGEN del 21 agosto 2006, l' E.N.A.C. ha reso noto al Ministero della Salute che alla società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. era stato affidato in gestione totale lo scalo di Bologna, ai sensi della Legge 537/1993, e, dunque, che era onere della stessa società provvedere a quanto occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di primo soccorso e sanitario, di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, (art. 4, lett c) della sopra citata Convenzione n. 98), ovvero "…l'erogazione delle prestazioni sanitarie di primo intervento, ivi compreso il trasporto al più vicino presidio sanitario pubblico, a tutti i cittadini italiani e stranieri a qualunque titolo presenti in aeroporto", nonché l'acquisto, conduzione e manutenzione dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti a ciò necessari;

- con nota n. DGRUPSIUFFII/Bbp7131 052/P del 29 settembre 2006, il Ministero della Salute chiedeva a AEROPORTO DI BOLOGNA di comunicare la data dalla quale si sarebbe provveduto effettivamente alla diretta gestione del servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale; AEROPORTO DI BOLOGNA riscontrava che dal primo gennaio 2007 avrebbe provveduto a sottoscrivere apposita convenzione con la CRI, apparendo tale Ente l'unico soggetto idoneo e legittimato dal Ministero della Salute a svolgere detto servizio;
- AEROPORTO DI BOLOGNA ha proseguito nel corso degli anni, per garantire senza soluzioni di continuità il servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale presso lo scalo di Bologna — adempiendo di conseguenza correttamente agli obblighi discendenti dalla propria Convenzione di gestione totale — all'affidamento diretto del medesimo mediante convenzione alla CRI fino al 31/12 /2014. Ciò alla luce della generale incertezza del quadro normativo e regolamentare di riferimento e dell'assenza di indicazioni da parte sia del Ministero della Salute, sia di ENAC, entrambi più volte sollecitati da AEROPORTO DI BOLOGNA in merito all'esistenza di eventuali altri soggetti idonei a svolgere il servizio;
- AEROPORTO DI BOLOGNA riteneva e ritiene, come espresso alle Istituzioni ed agli Enti competenti, che il sedime aeroportuale debba essere considerato come facente parte del medesimo territorio su cui l'Azienda sanitaria locale ha competenze esclusive di assistenza sanitaria (Legge 833/1978 e D.P.R n.620/1980) anche nell'ambito della emergenza e maxi-emergenza (Direttiva 27 /01/2012 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che attribuisce specifiche funzioni al 118 in ambito di gestione sanitaria dell'incidente aereo intra-extra sedime);
- con nota del 17/10/2013 prot. n. PG/2013/255398 a firma del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, indirizzata al Presidente della Società Aeroporto di BolognaS.p.A. e al Direttore Generale della AUSL di Bologna, si indicava, in mancanza di precise normative nazionali e internazionali relative al servizio di pronto soccorso sanitario in area aeroportuale, nel rapporto convenzionale fra AUSL di pertinenza territoriale e Società Aeroporto, la modalità per la definizione dell'organizzazione del servizio secondo le caratteristiche del soccorso sanitario extra-ospedaliero, fatta salva l'analisi dei bisogni e dei dati di attività specifici;
- a seguito della nota di cui al punto precedente è stato avviato uno studio di fattibilità, di raccordo con i tecnici dei Servizi competenti della Regione Emilia-Romagna, rispetto alle esigenze come sopra rappresentate e che, al termine del medesimo, AEROPORTO DI BOLOGNA ha stipulato una Convenzione con AUSL BO per l'affidamento del servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale presso lo scalo di Bologna per il biennio 2015-2016 il cui contenuto è stato condiviso fra i tecnici dell'Aeroporto e del Servizio Sanitario Regionale- AUSL Città di Bologna- 118;
- in conformità a quanto riportato nel Paragrafo 3 delle Linee Guida ENAC n° 2014/1 - LG (Requisiti minimi del servizio di Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale), AEROPORTO DI BOLOGNA ha redatto un Documento di Rischio Sanitario (DRS) con il quale si sono individuate le esigenze in termine di dotazione di mezzi in ragione del rischio aeronautico, della capacità sanitaria offerta dal territorio e del livello di integrazione tra servizio sanitario aeroportuale e servizio sanitario pubblico;
- l'Ufficio Operazioni ENAC di Venezia, al termine delle verifiche di rispettiva competenza, ha con propria nota (prot. ENAC — AOV — 25/05/2015 — 0056302- P) attestato l'adeguatezza del predetto Documento di Rischio Sanitario (DRS) sotto il profilo della determinazione del rischio aeronautico secondo i criteri indicati nelle Linee Guida di cui sopra

- a seguito del rilascio dell'attestazione di adeguatezza, di cui al precedente punto, da parte dell' Ufficio Operazioni ENAC di Venezia, e così come espressamente indicato dallo stesso (prot. ENAC — AOV — 25/05/2015 — 0056302- P), AEROPORTO DI BOLOGNA ha successivamente condiviso i contenuti del Documento di Rischio Sanitario (DRS) con l'Autorità Sanitaria Locale, ed ha, quindi, ottenuto da quest'ultima parere favorevole in relazione al medesimo per gli aspetti legati al rischio sanitario (Protocollo Generale n° 0021570 del 24/02/2016 del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna);
- AdB ha stipulato con AUSL di Bologna inizialmente per gli anni 2015-2016 e, successivamente, anche per il biennio 2017-2018, una convenzione avente ad oggetto l'organizzazione, la messa a disposizione e la gestione del servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale presso lo scalo "G. Marconi", rinnovando il modello di integrazione territoriale della gestione dell'emergenza sanitaria;
- tali convenzioni hanno entrambe ricevuto, con riferimento ai sottesi Documenti di Rischio Sanitario e dunque alla adeguatezza dell'organizzazione del presidio anche con riferimento alla rete del soccorso sanitario in cui si inserisce il PSSA, i pareri di conformità e le autorizzazioni richieste dalle suddette Linee Guida;
- AdB ha proceduto ad una revisione del modello di PSSA oggetto delle predette convenzioni, anche in ottica di offrire una maggior gamma di servizi – differenti dai servizi in emergenza – da offrire all' utenza aeroportuale, sulla base di una aggiornata analisi dei rischi, la quale tiene conto principalmente dell'aumento del traffico dello scalo e della tipologia di aeromobili assistiti;
- nelle more dell'approvazione del nuovo Documento di Rischio Sanitario, e dunque dell' implementazione del nuovo modello di PSSA, le parti hanno convenuto di prorogare fino al 30/06 /2019 l'esistente convenzione al fine di evitare ogni eventuale soluzione di continuità e garantire la piena assistenza dell'utenza secondo i migliori standard di servizio;
- il nuovo Documento di Rischio Sanitario, contenente il modello di PSSA sopra descritto, è stato di fatto approvato da ENAC, per gli aspetti di rispettiva competenza (valutazione del rischio aeronautico), in data 30/04/2019, mentre il parere di adeguatezza da parte dell'autorità sanitaria territorialmente competente è stato rilasciato in data 12/04/2019 (valutazione del rischio sanitario, ivi compresa l'adeguatezza dell'organizzazione del presidio);
- solo a seguito dell'approvazione da parte di ENAC del nuovo Documento di Rischio Sanitario, AdB ha potuto procedere, garantendo il necessario confronto con AUSL di Bologna, all'elaborazione del Capitolato Speciale di Appalto per il nuovo servizio di PSSA;
- il servizio non è stato aggiudicato in quanto non sono state presentate offerte nell'ambito della procedura di selezione espletata;
- dal mese di marzo 2020, ingeneratasi una pandemia mondiale da virus SARS-CoV-2, il trasporto aereo è stato gravemente colpito da una contrazione senza precedenti e l'operatività degli scali aeroportuali italiani è stata fortemente ridotta per il tramite del DM n. 112 del 12 marzo 2020, venendo l'aeroporto di Bologna designato per le esigenze di servizio pubblico tra gli scali di riferimento del Centro-Nord Italia;
- a fronte del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha adottato misure per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, ed ha – altresì- proclamato lo stato di emergenza, da ultimo prorogato fino al 30 marzo 2022 con D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021;

- le parti, tenuto conto delle contingenze sanitarie legate al particolare periodo, hanno convenuto sulla necessità e l'opportunità di garantire la continuità e la regolarità dei servizi attualmente erogati dal PSSA secondo gli attuali elevati standard di qualità e di performances, prorogando periodicamente il testo della convenzione;
- con apposito atto sottoscritto dalle parti, l'attuale Convezione è stata - da ultimo - prorogata alle medesime condizioni fino al 30 aprile 2022 (prot. n. 104946/21 e prot. AUSL BO n. 129433/21);
- con D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 il Governo ha adottato " *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*";
- AdB ed AUSL BO hanno valutato ogni aspetto per la riorganizzazione del servizio di PSSA, in particolare l'individuazione delle figure sanitarie da inserire e la relativa formazione specialistica;
- nelle more, AUSL BO e Croce Rossa Italiana hanno rinnovato il proprio rapporto convenzionale, rinegoziando e definendo le nuove tariffe, anche per le attività oggetto del presente accordo, con conseguente incremento dei costi in capo ad AUSL BO per l'erogazione dei servizi del PSSA;
- al contempo, la Centrale Operativa118 Emilia Est c/o l'Osp. Maggiore - in relazione alla revisione e al controllo delle procedure sanitarie di accesso al sedime aeroportuale - ha richiesto alla Committente la partecipazione di suoi n. 5 operatori ai corsi SECURITY CAT.A13 e AIRSIDE SAFETY-FORMAZIONE INIZIALE, erogati in modalità e-learning al costo complessivo di €. 579.50;
- la AUSL di Bologna ha, pertanto, formulato una nuova proposta atta alla copertura del servizio aeroportuale per €. 627.198,00 annui *omnia* (esente iva);
- alla luce della proficua collaborazione sin qui instaurata, con nota prot. 52758/22 e prot. 53067/22 le parti hanno concordato e sottoscritto il rinnovo del citato accordo anche per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025 pattuendo i nuovi importi di cui all'art. 4;
- le parti hanno, altresì, sottoscritto e condiviso per le vie brevi il verbale di consegna aree e la relativa planimetria *ex* art. 9 dell'accordo;

Dato atto che:

- AUSL di Bologna ha fra i suoi compiti istituzionali anche la organizzazione e la gestione della risposta alla emergenza territoriale;
- AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL di Bologna concordano che l'espletamento del servizio a carico del 118 è funzionale alla massima integrazione fra risorse entro il sedime aeroportuale e risorse dell'emergenza territoriale e garantisce - altresì - l'applicazione dei protocolli di intervento e delle modalità operative definite dal 118 e dalla CO;

Delibera

1) di prendere atto dell'intervenuto rinnovo dell'accordo tra AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL di Bologna per il triennio 2022/2025, il cui testo, unitamente al verbale di consegna aree e relativa planimetria *ex* art. 9, si allegano al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che la validità del citato accordo decorre dal 1° maggio 2022 fino al 30 aprile 2025, intendendo ratificata e riconosciuta l'attività eventualmente resa nelle more della formalizzazione degli atti;

3) di dare atto, altresì, delle intervenute modifiche/aggiornamenti al testo dell'accordo, in ragione:

- della cessazione dello stato di emergenza per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 disposto dal Governo;
- della revisione delle tariffe tra AUSL BO e Croce Rosse Italiana con conseguente incremento dei costi in capo ad AUSL BO per l'erogazione dei servizi del PSSA;
- della partecipazione ai Corsi di Formazione SECURITY CAT. A13 e AIRSIDE SAFETY-FORMAZIONE INIZIALE da parte di n. 5 unità di personale della CO118 Emilia Est, erogati in modalità e-learning da AdB al costo complessivo di €. 579.50;

4) di dare atto che l'attività oggetto del citato accordo può essere fornita attraverso l'utilizzo di risorse proprie o acquisite da soggetti terzi che già operano nell'ambito dell'emergenza territoriale in convenzione con l'Azienda, soggetti rispetto ai quali la AUSL certifica il livello professionale e il mantenimento nel tempo delle competenze;

5) di dare atto che AUSL BO emetterà mensilmente le fatture a carico di AdB pari ad € 52.266,50 (esente iva) decurtando - per i mesi in cui verrà erogata la suddetta attività formativa a favore delle 5 unità di personale della CO118 - la corrispondente quota della formazione;

6) che i ricavi derivanti dalla Convenzione in oggetto ammontano presumibilmente ad €. 627.198,00 annui omnicomprensivi (esente iva), da imputare al conto GAAC 0155701401 "Altre prestazioni a privati", cdc 30005050, dei Bilanci di competenza.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Vincenzo Grappone

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PRESIDIO E DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO PRESSO I'AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA

DAL 1° MAGGIO 2022 AL 30 APRILE 2025

TRA

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., Gestore aeroportuale, con sede in 40132 Bologna, Via Triumvirato, 84, C.F./P.IVA 03145140376, in persona del suo Legale Rappresentante p.t. Ing. Nazareno Ventola, (di seguito anche solo AEROPORTO di BOLOGNA, AdB o Committente);

E

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna, con sede in 40124 Bologna, Via Castiglione, 29, C.F./P.IVA 02406911202, in persona del suo Direttore Generale p.t., Dott. Paolo Bordon (di seguito anche solo AUSL BO o Concessionaria del servizio);

PREMESSO

- che AEROPORTO DI BOLOGNA S.p.A. è legittimata alla gestione dell'Aeroporto di Bologna, in virtù di apposita concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98 sottoscritta in data 12 luglio 2004 e dai relativi atti aggiuntivi alla stessa nn.111 e 116; atti tutti resi efficaci con decreto interministeriale n. 7 (Infrastrutture e Trasporti-Economia e Finanze), registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2006;
- che il decreto interministeriale 12 febbraio 1988 prevedeva l'affidamento all'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale, disponendo le modalità di espletamento del servizio in tutti gli aeroporti italiani, salvo in quelli in cui sussistesse un affidamento precedente ope legis;
- che, invero, in tutti gli aeroporti è sempre stato erogato un mero servizio di primo soccorso sanitario e non di pronto soccorso, richiedendo quest'ultimo il necessario intervento del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza medica (AUSL-118) in tutti i casi che necessitano attività di diagnostica od ospedalizzazione d'urgenza;
- che sino all'anno 2006 presso l'aeroporto di Bologna il servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale è stato svolto, in maniera soddisfacente e senza soluzioni di continuità, dal Ministero della Salute, tramite il Comitato Provinciale di Bologna della Croce Rossa Italiana;
- che, con nota n. 00552 I 7/EGA/DIRGEN del 21 agosto 2006, l' E.N.A.C. ha reso noto al Ministero della Salute che alla società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. era stato affidato in gestione totale lo scalo di Bologna, ai sensi della Legge 537/1993, e, dunque, che era onere della stessa società provvedere a quanto occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di primo soccorso e sanitario, di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, (art. 4, lett c) della sopra citata Convenzione n. 98), ovvero "…l'erogazione delle prestazioni sanitarie di primo intervento, ivi compreso il trasporto al più vicino

presidio sanitario pubblico, a tutti i cittadini italiani e stranieri a qualunque titolo presenti in aeroporto", nonché l'acquisto, conduzione e manutenzione dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti a ciò necessari;

- che, con nota n. DGRUPSIUFFII/Bbp7131 052/P del 29 settembre 2006, il Ministero della Salute chiedeva a AEROPORTO DI BOLOGNA di comunicare la data dalla quale si sarebbe provveduto effettivamente alla diretta gestione del servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale; AEROPORTO Dl BOLOGNA riscontrava che dal primo gennaio 2007 avrebbe provveduto a sottoscrivere apposita convenzione con la CRI, apparendo tale Ente l'unico soggetto idoneo e legittimato dal Ministero della Salute a svolgere detto servizio;
- che AEROPORTO Dl BOLOGNA ha proseguito nel corso degli anni, per garantire senza soluzioni di continuità il servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale presso Io scalo di Bologna — adempiendo di conseguenza correttamente agli obblighi discendenti dalla propria Convenzione di gestione totale — all'affidamento diretto del medesimo mediante convenzione alla CRI fino al 31/12/2014. Ciò alla Iuce della generale incertezza del quadro normativo e regolamentare di riferimento e dell'assenza di indicazioni da parte sia del Ministero della Salute, sia di ENAC, entrambi più volte sollecitati da AEROPORTO DI BOLOGNA in merito all'esistenza di eventuali altri soggetti idonei a svolgere il servizio;
- che AEROPORTO DI BOLOGNA riteneva e ritiene, come espresso alle Istituzioni ed agli Enti competenti, che il sedime aeroportuale debba essere considerato come facente parte del medesimo territorio su cui l'Azienda sanitaria locale ha competenze esclusive di assistenza sanitaria (Legge 833/1978 e D.P.R n.620/1980) anche nell'ambito della emergenza e maxi-emergenza (Direttiva 27/01/2012 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che attribuisce specifiche funzioni al 118 in ambito di gestione sanitaria dell'incidente aereo intra-extra sedime);
- che con nota del 17/10/2013 prot. n. PG/2013/255398 a firma del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, indirizzata al Presidente della Società Aeroporto di BolognaS.p.A. e al Direttore Generale della AUSL di Bologna, si indicava, in mancanza di precise normative nazionali e internazionali relative al servizio di pronto soccorso sanitario in area aeroportuale, nel rapporto convenzionale fra AUSL di pertinenza territoriale e Società Aeroporto, la modalità per la definizione dell'organizzazione del servizio secondo le caratteristiche del soccorso sanitario extra-ospedaliero, fatta salva l'analisi dei bisogni e dei dati di attività specifici;
- che a seguito della nota di cui al punto precedente è stato avviato uno studio di fattibilità, di raccordo con i tecnici dei Servizi competenti della Regione Emilia-Romagna, rispetto alle esigenze come sopra rappresentate e che, al termine del medesimo, AEROPORTO Dl BOLOGNA ha stipulato una Convenzione con AUSL BO per l'affidamento del servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale presso Io scalo di Bologna per il biennio 2015-2016 il cui contenuto è stato condiviso fra i tecnici dell'Aeroporto e del Servizio Sanitario Regionale- AUSL Città di Bologna- 118;

- che in conformità a quanto riportato nel Paragrafo 3 delle Linee Guida ENAC n° 2014/1 - LG (Requisiti minimi del servizio di Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale), AEROPORTO DI BOLOGNA ha redatto un Documento di Rischio Sanitario (DRS) con il quale si sono individuate le esigenze in termine di dotazione di mezzi in ragione del rischio aeronautico, della capacità sanitaria offerta dal territorio e del livello di integrazione tra servizio sanitario aeroportuale e servizio sanitario pubblico;
- che l'Ufficio Operazioni ENAC di Venezia, al termine delle verifiche di rispettiva competenza, ha con propria nota (prot. ENAC — AOV — 25/05/2015 — 0056302- P) attestato l'adeguatezza del predetto Documento di Rischio Sanitario (DRS) sotto il profilo della determinazione del rischio aeronautico secondo i criteri indicati nelle Linee Guida di cui sopra
- che a seguito del rilascio dell'attestazione di adeguatezza, di cui al precedente punto, da parte dell'Ufficio Operazioni ENAC di Venezia, e così come espressamente indicato dallo stesso (prot. ENAC — AOV — 25/05/2015 — 0056302- P), AEROPORTO Dl BOLOGNA ha successivamente condiviso i contenuti del Documento di Rischio Sanitario (DRS) con l'Autorità Sanitaria Locale, ed ha, quindi, ottenuto da quest'ultima parere favorevole in relazione al medesimo per gli aspetti legati al rischio sanitario (Protocollo Generale n° 0021570 del 24/02/2016 del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna);
- che AdB ha stipulato con AUSL di Bologna inizialmente per gli anni 2015-2016 e, successivamente, anche per il biennio 2017-2018, una convenzione avente ad oggetto l'organizzazione, la messa a disposizione e la gestione del servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale presso lo scalo "G. Marconi", rinnovando il modello di integrazione territoriale della gestione dell'emergenza sanitaria;
- che tali convenzioni hanno entrambe ricevuto, con riferimento ai sottesi Documenti di Rischio Sanitario e dunque alla adeguatezza dell'organizzazione del presidio anche con riferimento alla rete del soccorso sanitario in cui si inserisce il PSSA, i pareri di conformità e le autorizzazioni richieste dalle suddette Linee Guida;
- che AdB ha proceduto ad una revisione del modello di PSSA oggetto delle predette convenzioni, anche in ottica di offrire una maggior gamma di servizi – differenti dai servizi in emergenza – da offrire all'utenza aeroportuale, sulla base di una aggiornata analisi dei rischi, la quale tiene conto principalmente dell'aumento del traffico dello scalo e della tipologia di aeromobili assistiti;
- che nelle more dell'approvazione del nuovo Documento di Rischio Sanitario, e dunque dell'implementazione del nuovo modello di PSSA, le parti hanno convenuto di prorogare fino al 30/06/2019 l'esistente convenzione al fine di evitare ogni eventuale soluzione di continuità e garantire la piena assistenza dell'utenza secondo i migliori standard di servizio;
- che il nuovo Documento di Rischio Sanitario, contenente il modello di PSSA sopra descritto, è stato di fatto approvato da ENAC, per gli aspetti di rispettiva competenza (valutazione del rischio aeronautico), in data 30/04/2019, mentre il parere di adeguatezza da parte dell'autorità sanitaria territorialmente

competente è stato rilasciato in data 12/04/2019 (valutazione del rischio sanitario, ivi compresa l'adeguatezza dell'organizzazione del presidio);

- che, solo a seguito dell'approvazione da parte di ENAC del nuovo Documento di Rischio Sanitario, AdB ha potuto procedere, garantendo il necessario confronto con AUSL di Bologna, all'elaborazione del Capitolato Speciale di Appalto per il nuovo servizio di PSSA;
- che il servizio non è stato aggiudicato in quanto non sono state presentate offerte nell'ambito della procedura di selezione espletata;
- che dal mese di marzo 2020, ingeneratasi una pandemia mondiale da virus SARS-CoV-2, il trasporto aereo è stato gravemente colpito da una contrazione senza precedenti e l'operatività degli scali aeroportuali italiani è stata fortemente ridotta per il tramite del DM n. 112 del 12 marzo 2020, venendo l'aeroporto di Bologna designato per le esigenze di servizio pubblico tra gli scali di riferimento del Centro-Nord Italia;
- che a fronte del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha adottato misure per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, ed ha – altresì- proclamato lo stato di emergenza, da ultimo prorogato fino al 30 marzo 2022 con D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021;
- che le parti, tenuto conto delle contingenze sanitarie legate al particolare periodo, hanno convenuto sulla necessità e l'opportunità di garantire la continuità e la regolarità dei servizi attualmente erogati dal PSSA secondo gli attuali elevati standard di qualità e di performances, prorogando periodicamente il testo della convenzione;
- che, con apposito atto sottoscritto dalle parti, l'attuale Convezione è stata - da ultimo - prorogata alle medesime condizioni fino al 30 aprile 2022 (prot. n. 104946/21 e prot. AUSL BO n. 129433/21);
- che con D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 il Governo ha adottato "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*";
- che AdB ed AUSL BO hanno valutato ogni aspetto per la riorganizzazione del servizio di PSSA, in particolare l'individuazione delle figure sanitarie da inserire e la relativa formazione specialistica;
- che, nelle more, AUSL BO e Croce Rossa Italiana hanno rinnovato il proprio rapporto convenzionale, rinegoziando e definendo le nuove tariffe, anche per le attività oggetto del presente accordo, con conseguente incremento dei costi in capo ad AUSL BO per l'erogazione dei servizi del PSSA;
- che, al contempo, la Centrale Operativa118 Emilia Est c/o l'Osp. Maggiore - in relazione alla revisione e al controllo delle procedure sanitarie di accesso al sedime aeroportuale - ha richiesto alla Committente la partecipazione di suoi n. 5 operatori ai corsi SECURITY CAT.A13 e AIRSIDE SAFETY-FORMAZIONE INIZIALE, erogati in modalità e-learning al costo complessivo di €. 579.50;
- che, pertanto, la AUSL di Bologna ha manifestato la propria disponibilità a formulare una nuova proposta atta alla copertura del servizio aeroportuale;

- che alla luce della proficua collaborazione sin qui instaurata, le parti hanno concordato il rinnovo del presente accordo anche per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti - come sopra rappresentate - si conviene e si stipula quanto segue

PARTE I -SERVIZIO

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1- OGGETTO, CONDIZIONI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO PRESSO L'AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA

1.1 Oggetto della presente convenzione è l'organizzazione, la messa a disposizione e la gestione del servizio di primo soccorso all'interno del sedime aeroportuale da parte del 118-AUSL di Bologna su richiesta di AEROPORTO Dl BOLOGNA.

1.2 AUSL di Bologna che ha fra i suoi compiti istituzionali anche la organizzazione e la gestione della risposta alla emergenza territoriale, può fornire l'attività attraverso l'utilizzo di risorse proprie o acquisite da soggetti terzi che già operano nell'ambito dell'emergenza territoriale in convenzione con l'Azienda, rispetto ai quali AUSL BO certifica il livello professionale e il mantenimento nel tempo delle competenze.

1.3 AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL di Bologna concordano che l'espletamento del servizio a carico del 118 è funzionale alla massima integrazione fra risorse entro il sedime aeroportuale e risorse dell'emergenza territoriale, e garantisce altresì l'applicazione dei protocolli di intervento e delle modalità operative definite dal 118 e dalla CO.

1.4 AEROPORTO DI BOLOGNA, così come descritto nelle premesse, ha individuato le esigenze in termine di dotazione di mezzi e, in accordo con l'altra Parte, ha, quindi, definito la tipologia prestazionale di copertura necessaria del servizio che si sostanzia nella presenza presso Io scalo di Bologna, h 24, festivi compresi, di auto ambulanza con IP e autista soccorritore. In caso di contemporaneità di interventi critici, Bologna Soccorso garantisce l'intervento di una macchina di soccorso. Tale soluzione, così come evidenziato nel Documento di Rischio Sanitario (DRS), è da considerarsi particolarmente efficace vista la vicinanza all'aeroporto dell'Ospedale Maggiore di Bologna, sede di postazione di soccorso. Le principali informazioni sul funzionamento del predetto servizio sono descritte nel Documento di Funzionalità del Presidio Sanitario Aeroportuale, così come previsto dal paragrafo 2 delle Linee Guida ENAC n° 2014/1 - LG.

1.5 AUSL di Bologna garantisce che il personale, con particolare riferimento al personale infermieristico, che opera presso l'Aeroporto è in possesso della "clinical competence" necessaria per operare in situazioni tempo dipendenti, secondo gli standard previsti dall'accreditamento. Il personale infermieristico che opera presso la UOM sita all'interno del

sedime aeroportuale è infatti personale formato e operante all'interno del sistema dell'emergenza, in grado di operare un triage professionale, con allertamento motivato della CO118.

1.6 AUSL di Bologna, secondo le cadenze ritenute dalla stessa più funzionali, garantisce la verifica dei materiali di consumo e delle altre dotazioni facenti parte della c.d. "scorta intangibile", affinché quanto presente all'interno di quest'ultima sia mantenuto in uno stato tale da consentirne sempre il suo efficiente uso. A tal fine AUSL BO, con costi a integralmente a carico della Committente, provvederà autonomamente alla verifica e all'eventuale sostituzione o reintegrazione del materiale di consumo e delle altre dotazioni che compongono la c.d "Scorta Intangibile" anche tenendo conto degli altri materiali di consumo e delle altre dotazioni messi a disposizione da AUSL BO sul territorio.

1.7 AEROPORTO si fa direttamente carico della manutenzione dei due frigo-farmaci presenti, airside e landside, del PSSA e se non riparabili procede alla sostituzione.

ART.2 -OBBLIGAZIONI SUPPLEMENTARI

2.1 AUSL BO, per l'attività di cui all'art. 1, può avvalersi di mezzi e personale propri o di soggetti che operano in convenzione con AUSL di Bologna per il servizio di emergenza territoriale.

2.2 AUSL BO si obbliga, e fornirà le opportune indicazioni qualora espleti il servizio con personale di soggetti terzi che già operano nell'ambito dell'emergenza territoriale, ad adeguarsi a tutte le prescrizioni che ad essa perverranno da parte di AEROPORTO Dl BOLOGNA e delle Autorità competenti in ambito aeroportuale, impegnandosi ad osservarle scrupolosamente per tutto quanto riguarda: l'accesso in aeroporto, l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali (espressamente inclusi tutti gli aspetti di safety e security) e l'utilizzo di mezzi ed attrezzature in zone interne al sedime aeroportuale.

2.3 Prevenzione e sicurezza sul Iavoro: AUSL BO esonera da qualsiasi tipo di responsabilità AEROPORTO DI BOLOGNA, riguardo l'osservanza delle prescrizioni disposte dalla Iegge e dai regolamenti vigenti in materia di trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo del personale, nonché in merito alla corresponsione dei relativi contributi obbligatori, dovendo prontamente conformarsi ad ogni modifica od integrazione della futura disciplina normativa.

2.4 AUSL BO assume la totale responsabilità, manlevando sin da ora AEROPORTO DI BOLOGNA, per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o colpa del proprio personale o di quello da essa incaricato, potesse derivare al personale della stessa o a terzi (persone, cose e mezzi). AEROPORTO Dl BOLOGNA, di conseguenza, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali incidenti, infortuni o danneggiamento delle

strumentazioni e apparecchiature che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio, salvo cause imputabili alla Committente medesima.

2.5 AUSL BO, prima della stipula del contratto, dovrà effettuare un sopralluogo ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, allo scopo di informarsi sui rischi specifici esistenti nell' ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività svolta da AEROPORTO DI BOLOGNA. A seguito dell'attività di coordinamento di cui al comma precedente, al fine di ottemperare all'art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii. AUSL BO si impegna a collaborare con AEROPORTO DI BOLOGNA per redigere o integrare il "documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)", da allegare al contratto, quale parte integrante dello stesso, prima della sua sottoscrizione. Al fine di ottemperare all'art. 36 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., AUSL BO dovrà integrare la formazione/informazione del proprio personale nonché fornire le informative alle eventuali ditte sulle quali esercita direzione e sovrintendenza. Detta attività formativa/informativa dovrà comprendere il complesso delle misure antinfortunistiche e relativi strumenti di protezione previsti per ridurre le interferenze, nonché le prescrizioni di carattere generale in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze predisposte da AEROPORTO DI BOLOGNA.

2.6 In ottemperanza all' Art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81/08 tutto il personale impiegato dalla AUSL BO o sua subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ovvero l'identificazione dell'impresa da cui dipende. Nei casi in cui il tesserino aeroportuale rilasciato dalla Direzione Aeroportuale (Tesserino di Ingresso in Aeroporto - TIA) ai sensi di ordinanza ENAC, ottemperi a quanto prescritto dall' Art 26 comma 8 del D.Lgs 81/08, questi può essere utilizzato in sostituzione di quello predisposto dall'azienda. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

2.7 In caso di reiterate violazioni da parte del personale alle prescrizioni di sicurezza, AEROPORTO DI BOLOGNA si riserva il diritto di chiedere, in modo unilaterale e non appellabile da parte della AUSL, l'allontanamento e la sostituzione immediata del responsabile delle violazioni e/o del suo preposto. In questo caso la AUSL BO dovrà nominare e rendere operativa una nuova persona avente analoghe mansioni.

La reiterata non osservanza di quanto riportato nel presente articolo potrà essere causa di risoluzione del presente contratto ai termini dell'art.1456 c.c. .

ART.3 -VERIFICHE, CONTROLLI E INDICATORI DI SERVIZIO.

3.1 AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL BO concordano nel definire che in caso di c.d. maxi-emergenza, ovvero di sinistro aereo, siano applicati i protocolli previsti da Bologna Soccorso, per i quali è garantita specifica formazione durante le apposite esercitazioni, anche in relazione all'utilizzo e alla collocazione di presidi sanitari messi a disposizione da AEROPORTO Dl BOLOGNA.

3.2 AEROPORTO Dl BOLOGNA si riserva la facoltà di richiedere, tramite motivata comunicazione, di non avvalersi del personale che venga ritenuto non idoneo dal punto di vista comportamentale all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

ART.4 -CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO NELL'AMBITO DELL'AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA.

4.1 AEROPORTO DI BOLOGNA, per l'espletamento del servizio di primo soccorso sanitario nell'ambito dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna, riconosce ad AUSL di Bologna la quota omnicomprensiva di € 627.198,00 annui, da corrispondersi ad AUSL BO a fronte di presentazione di fatture mensili dell'importo di Euro 52.266,50. L'attività è esente IVA.

4.2 Le fatture mensilmente emesse da AUSL BO saranno pagate da AEROPORTO Dl BOLOGNA entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture medesime.

4.3 AUSL BO si impegna a quantificare/conteggiare i suddetti oneri a carico della Committente al netto dei costi (€. 579,50) per la formazione dei n. 5 operatori del 118 che partecipano ai corsi ai corsi SECURITY CAT.A13 e AIRSIDE SAFETY-FORMAZIONE INIZIALE, erogati da AdB in modalità e-learning.

4.4 In particolare, per i mesi in cui verrà erogata tale attività formativa, AUSL BO emetterà le relative fatture a carico di AdB, decurtando dall'importo la corrispondente quota della formazione.

ART.5 -RESPONSABILITÀ DELLA AUSL DI BOLOGNA

5.1 AUSLBO assume l'esclusiva responsabilità, esonerando in tutto AEROPORTO DI BOLOGNA, per ogni tipo di danno diretto od indiretto, derivante dalla condotta della stessa e dei propri dipendenti o terzi da essa incaricati all'espletamento del servizio che potesse verificarsi nel corso dell'attività di cui al presente accordo.

ART.6 -ASSICURAZIONI

6.1. AUSL BO deve provvedere alla adeguata copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento in ambito aeroportuale della sua attività, secondo le indicazioni che le saranno fornite dai competenti Uffici di AEROPORTO DI BOLOGNA.

6.2. In particolare, alla firma della presente convenzione, AUSL BO stipulerà e manterrà in vigore per tutta la durata del rapporto, le seguenti assicurazioni:

a. polizza contro gli infortuni RCT/RCO per tutto il personale dipendente o di terzo incaricato dell'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione, richiedendo AEROPORTO DI BOLOGNA che tutto il personale impiegato da AUSL BO sia munito di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale a copertura della responsabilità civile di AUSL BO e delle persone dell'operato delle quali è responsabile per legge per danni causati a terzi — persone cose e animali - nell'esercizio, nell'ambito aeroportuale, dell' attività di PSSA.

AEROPORTO DI BOLOGNA richiede un massimale RCT/RCO non inferiore ad €. 10.000.000,00.

La suddetta copertura assicurativa deve specificamente prevedere le seguenti estensioni:

- clausola che preveda la qualifica di "terzi" nei confronti degli altri operatori aeroportuali, che lavorino nei luoghi in cui AUSL opererà al fine dell'espletamento del servizio PSSA;
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" anche relativamente ai dipendenti di AEROPORTO DI BOLOGNA ;
- clausola che preveda i danni causati da veicoli a motore non targati, mezzi meccanici e altre macchine in occasione del Ioro impiego durante Io svolgimento dell'attività di PSSA oggetto della presente convenzione, quando l'uso dei veicoli, mezzi e macchine non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della ex-legge 990/69 e successive modifiche-

b. polizza per la responsabilità civile auto RCA, qualora AUSL BO utilizzi mezzi propri all'interno deIl'air side deve stipulare, a copertura dell'utilizzo di veicoli a motore targati, nella quale sia espressamente indicato che la polizza è valida anche per danni cagionati all'interno dell'area volo deIl'Aeroporto di Bologna, inclusi danni agli aeromobili, secondo quanto disposto dalla Ordinanza ENAC n.1 del 22/1/2014.

AEROPORTO Dl BOLOGNA richiede che tale polizza non abbia massimale inferiore a € 10.000.000,00.

6.3 La stipula delle suddette assicurazioni, non solleva AUSL dalla responsabilità per i danni causati dalla stessa o dei terzi incaricati dell'espletamento del servizio. Eventuali danni che non fossero indennizzabili dalle polizze assicurative, ovvero compresi nelle franchigie e/o eccedenze rispetto ai massimali di polizza, resteranno, infatti, a carico della stessa Concessionaria del servizio.

6.4 AEROPORTO DI BOLOGNA non sarà tenuta a risarcire ad AUSL alcun danno subito da

persone e da cose di sua proprietà in conseguenza di azioni di fulmine, caduta di aeromobili, incendio, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o altri danni del genere.

ART.7 -DURATA, PROROGA, SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE.

7.1 La presente convenzione è valida ed efficace tra le Parti a decorrere dal 1° maggio 2022 fino al 30 aprile 2025, facendo salva e riconoscendo l'eventuale attività resa nelle more della formalizzazione degli atti.

7.2 La durata della presente convenzione potrà essere prorogata per iscritto, con atto che debitamente esprima e formalizzi il mutuo consenso delle parti.

7.3 Le parti si riservano la facoltà di sciogliere anticipatamente e consensualmente l'efficacia della presente convenzione nell'eventualità di mutamenti delle condizioni e modalità di organizzazione e svolgimento dei servizi di primo soccorso nell'ambito dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna. Le Parti concordano di svolgere in buona fede una verifica annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, onde valutare eventuali incrementi di costo del servizio affidato, in particolare legati alla dinamica tariffaria del c.c.n.I. di categoria del personale impiegato nello svolgimento del servizio

ART.8 -REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO NELL'AMBITO DELL' AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA.

8.1 Le parti riconoscono ad AEROPORTO di BOLOGNA la facoltà unilaterale di revocare l'affidamento del servizio di primo soccorso sanitario nell'ambito dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna, prima della scadenza del termine di durata della presente convenzione, nel caso in cui si verifichi tassativamente una delle seguenti ipotesi:

a) revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui al punto a) delle premesse al presente contratto;

b) il mutamento delle esigenze di organizzazione dei servizi di primo soccorso sanitario nell'ambito aeroportuale, in esito a modifica normativa o regolamentare e/o ad ordine dell'Autorità;

c) grave inadempimento da parte di AUSL BO degli obblighi discendenti dalla presente convenzione e dalla legge].

8.2 In ogni caso la revoca sopra detta sarà comunicata per iscritto ad AUSL di Bologna con eventuale fissazione di un congruo termine per rimuovere le cause che dovessero essere alla stessa imputabili; in tali ipotesi la revoca sarà pienamente efficace una volta inutilmente decorso tale termine senza che AUSL abbia provveduto a rimuovere le predette cause.

***

PARTE II

SUBCONCESSIONE LOCALI IMPIANTI E DOTAZIONI PSSA — COMODATO D'USO APPARECCHIATURE

ART.9 -OGGETTO

9.1 Ai fini del migliore espletamento del servizio PSSA, AEROPORTO DI BOLOGNA mette a disposizione di AUSL di Bologna locali, impianti e dotazioni, così come risultanti dal verbale, comprensivo di planimetria, già redatto in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna dei medesimi beni, tutti documenti da considerare parte integrante della presente convenzione, ivi allegati. Tali beni, ai sensi di quanto previsto, dall'art. 11, comma tre della Convenzione di gestione n.98, più volte citata, vengono messi a disposizione di AUSL di Bologna gratuitamente in quanto strettamente funzionali all'espletamento del servizio di PSSA presso Io scalo di Bologna.

9.2. AEROPORTO Dl BOLOGNA consegna, altresì, in comodato gratuito ad AUSL di Bologna i materiali e le apparecchiature indicati nel verbale di cui al precedente paragrafo, affinché anche le stesse siano utilizzate per l'espletamento degli interventi di primo soccorso sanitario all'interno del sedime aeroportuale ed, al di fuori di esso, limitatamente al caso di c.d. maxi emergenza, ovvero di sinistro aereo.

9.3. I termini e le condizioni del predetto rapporto di subconcessione saranno disciplinate all'occorrenza in separato addendum, ricompreso nella documentazione di cui all'AIlegato sotto lettera "B".

ART.10-DURATA,DECORRENZA,REVOCA.

10.1 La subconcessione di cui al precedente articolo avrà decorrenza dal 1° maggio 2022 ed avrà la medesima durata della presente convenzione, essendo assoggettata alle stesse cause di revoca e risoluzione.

10.2 La restituzione di aree e dotazioni da parte della Concessionaria del servizio, con le modalità di cui al successivo art.14, dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di AEROPORTO DI BOLOGNA.

ART.11 -RICONSEGNA LOCALI IMPIANTI E DOTAZIONI

11.1 Alla scadenza della Subconcessione, o precedentemente, in caso di revoca o risoluzione, sarà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale di riconsegna con allegato Io stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature in uso.

11.2 AI termine della subconcessione i miglioramenti e le addizioni apportate dalla

Concessionaria del servizio ai beni immobili oggetto di Subconcessione, con o senza autorizzazione della AEROPORTO DI BOLOGNA, restano acquisiti a quest'ultima e, per essa, al Demanio Statale, senza che la Concessionaria del servizio abbia diritto a pretendere qualsiasi indennizzo. Eventuali modifiche agli impianti consegnati dovranno essere autorizzati dalla Direzione Operazioni Aeroportuali di AEROPORTO DI BOLOGNA e saranno comunque a carico della Concessionaria del servizio, così come le relative manutenzioni.

11.3 I beni mobili e le attrezzature acquistati dalla Concessionaria del servizio rimangono in proprietà dell'acquirente, salvo il diritto di AEROPORTO DI BOLOGNA di acquistarli in tutto o in parte al valore corrente di mercato od a quello che le parti determineranno consensualmente.

11.4 AEROPORTO DI BOLOGNA ha comunque facoltà di pretendere che i beni oggetto della presente subconcessione siano restituiti nel pristino stato, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'usura, ed a ciò la Concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese.

ART.12 -ONERI MANUTENTIVI, DANNI E RESPONSABILITA'

12.1 La Concessionaria del servizio è costituita custode dei beni dati in uso.

12.2 I danni che venissero eventualmente riscontrati saranno a carico della Concessionaria del servizio che sarà tenuta a ripararli a propria cura e spese o a corrispondere ad AEROPORTO DI BOLOGNA una somma a titolo di indennizzo, da quest'ultima determinata.

12.3 AUSL di Bologna stipulerà apposita polizza assicurativa, con espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AEROPORTO DI BOLOGNA, dei rischi derivanti da incendio e rischi accessori a copertura dei danni ai fabbricati e agli impianti oggetto del presente contratto, a valore di ricostruzione.

ART.13 -SPESE -IMPOSTE

13.1 Alla Concessionaria del servizio verrà fatto carico di tutte le spese inerenti il presente contratto incluse, espressamente, le spese e gli oneri di registrazione ai sensi della vigente normativa e, comunque, in caso d'uso.

13.2 La AUSL di Bologna è tenuta al pagamento di ogni e qualunque imposta derivante dalla titolarità dei diritti di cui al presente contratto, inclusi espressamente gli oneri relativi alla gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di PSSA svolta nel sedime aeroportuale.

ART.14 -CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

14.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione, esecuzione,

validità ed efficacia del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Bologna. Letto, confermato e sottoscritto

ART.15 —PRIVACY

15.1 AUSL BO si obbliga ad osservare scrupolosamente le prescrizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 ed al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy, in seguito, per brevità), come modificato dal D.lgs. 101/2018, nella raccolta e nel trattamento di dati personali. AUSL BO si obbliga ad utilizzare gli stessi per l'esclusiva finalità della presente convenzione e non diffonderli o trasmetterli a soggetti terzi, salvo che ciò appaia necessario per il corretto e regolare svolgimento del servizio di PSSA ed all'adempimento della presente convenzione e previa debita informativa dell'interessato. Il trattamento di eventuali dati sensibili dovrà avvenire esclusivamente previo consenso scritto dell'interessato.

15. 2. AUSL BO si obbliga, pertanto, a fornire ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 Codice Privacy, apposita informativa in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati.

15.3 Le parti riconoscono ad AEROPORTO DI BOLOGNA la facoltà di eseguire eventuali audit, anche per il tramite di suoi consulenti di fiducia, al fine di verificare la conformità alla normativa applicabile dei trattamenti di dati personali eseguiti nell'ambito dell'espletamento del servizio di PSSA.

Bologna, 13 aprile 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti secondo il combinato disposto dell'art. 15 co. 2 *bis,* L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per AUSL Bologna	**Per Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.**
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante *p.t*.
Dott. Paolo Bordon	Ing. Nazareno Ventola

VERBALE DI CONSEGNA

Allegato alla Convenzione per la gestione del presidio e del servizio di Primo Soccorso

Visto il contratto di subconcessione tra Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, **Azienda Unità Sanitaria (AUSL) di Bologna** e **Aeroporto G.Marconi di Bologna SpA**, quale parte integrante della *Convenzione per la gestione del presidio e del servizio di Primo Soccorso*, relativo ad un insieme di locali ed aree all'interno della infrastruttura aeroportuale, avente validità dal 01 maggio 2022 al 30 aprile 2025;

Oggi, in data **30 aprile 2022**, il dott. Cosimo Picoco in qualità di delegato dell'AUSL-118, riceve da Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.a. i seguenti locali:

A. Un insieme di locali, destinati ad Punto di Primo Soccorso Sanitario Aeroportuale, sala attesa, ufficio, magazzino/deposito, spogliatoi per il personale, servizio igienico, locale tecnico, così come rappresentati nella planimetria allegata, dotati di arredi;

La AUSL-118 dichiara di accettare la consegna di quanto sopra elencato al punto A, nello stato in cui tali beni si trovano e si impegna a riconsegnarli, alla scadenza del contratto, nello stesso stato, fatto salvo il deterioramento d'uso.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale il il dott. Cosimo Picoco dichiara di aver preso visione ovvero si impegna a prendere visione dei seguenti documenti:

- Attività di coordinamento e cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione – Informazione sui rischi e misure di prevenzione ed emergenza
- Piano di emergenza ed evacuazione – Scheda Divulgativa

ed integrare la propria documentazione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e gestione delle emergenze relativa all'attività svolta presso l'Aeroporto di Bologna, nonché la formazione del personale impiegato presso lo scalo.

I documenti suddetti sono scaricabili dal sito "*www.bologna-airport.it* – sezione *aeroporto* – sezione *regolamento di scalo*" registrandosi con la username "*sezioni*" password "*fornitori*".

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti il Servizio di prevenzione e protezione dell'Aeroporto di Bologna è contattabile al seguente indirizzo e-mail: **servizio.prevenzione@bologna-airport.it**

La AUSL-118 comunica che all'indirizzo e-mail **c.picoco@118er.it** potranno essere inviate eventuali successive comunicazioni di aggiornamento in materia di prevenzione e protezione, nonché comunicazioni di carattere operativo in merito alla gestione degli spazi subconcessi.

La AUSL-118 si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali future variazioni dell'indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
Azienda Unità Sanitaria (AUSL) di Bologna

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.
ing. Paolo Sgrappa
Direttore Operazioni Aeroportuali
AEROPORTO G. MARCONI
DI BOLOGNA S.p.A.

PRIMO SOCCORSO SANITARIO AEROPORTUALE

Planimetria allegata al verbale di consegna

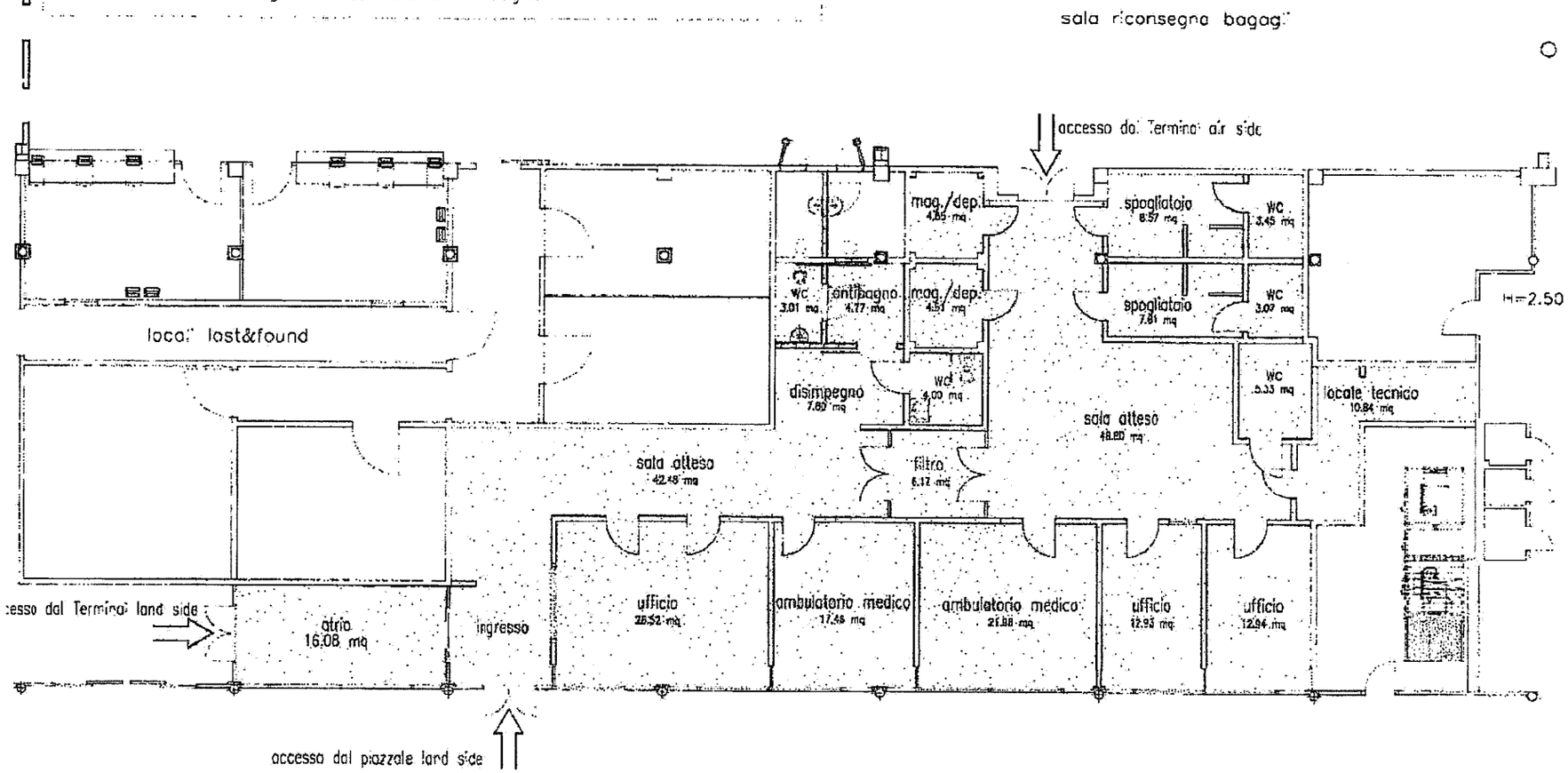

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
Azienda Unità Sanitaria (AUSL) di Bologna

Aeroporto G.Marconi di Bologna SpA